



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Decreto n. 60

IL MINISTRO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed in particolare l'art. 15;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado ed in particolare l'art. 397;

VISTA la legge 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato il Titolo V della Carta costituzionale;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare gli artt. 15, 19 e 25;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare l'art. 64, relativo a disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

VISTO il decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 ed in particolare gli artt. 2 e 3;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, concernente il regolamento per la disciplina delle modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, del ruolo dei dirigenti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17 che all'art. 9 colloca il servizio ispettivo tecnico dell'amministrazione centrale in posizione di dipendenza funzionale del Capo Dipartimento per l'Istruzione e, a livello periferico, dei dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, relativo al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;

VISTA la direttiva 2 luglio 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla attività di ispezione finalizzata ad un riesame sistematico dei criteri e delle modalità di svolgimento delle ispezioni nella pubblica amministrazione;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto interministeriale 23 luglio 2009, n. 4716 dei Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e degli Affari Esteri, relativo alle istituzioni scolastiche paritarie all'estero;

VISTO il piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 28 novembre 2000 e alla circolare 12 luglio 2001 pubblicata nella G.U. n. 183 dell' 8 agosto 2001;

VISTO il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione Seconda, nell'Adunanza dell'11 luglio 2007, relativo tra l'altro ad alcune funzioni del Dirigente tecnico presso il Ministero della Pubblica Istruzione;

VISTO il decreto ministeriale del 18 dicembre 2007, con il quale il Ministro della Pubblica Istruzione ha disposto la ripartizione, in settori e sottosettori, fra i vari gradi di scuola, della dotazione organica dei dirigenti tecnici;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2009 relativo ai posti di dirigenti con funzioni tecniche ed in particolare l'art. 3, comma 2 che ne specifica i compiti in riferimento alle aree di attività;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17 le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica devono essere determinate con un Atto di indirizzo del Ministro;

RITENUTO di dover provvedere all'emanazione del predetto Atto di indirizzo;

EMANA
il seguente Atto di Indirizzo

Premessa

La funzione tecnica concorre, secondo il presente Atto di Indirizzo e nel quadro delle norme sull'istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.

Il processo di decentramento e di semplificazione amministrativa, avviato con la riforma del Titolo V della Costituzione, è preordinato al continuo miglioramento dei servizi erogati ai cittadini dalle istituzioni scolastiche.

Il processo di innovazione del sistema scolastico è tuttora in corso e si incentra sulla riforma degli ordinamenti scolastici e sui Regolamenti emanati ai sensi dell'art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008 n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'autonomia comporta l'assunzione di rilevanti funzioni da parte delle istituzioni scolastiche, al fine di raggiungere, con il maggior grado di efficienza ed efficacia possibile, le finalità loro assegnate dalla legge.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

L'autonomia delle scuole e la preposizione alle stesse di un dirigente scolastico, di cui all'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni presuppongono, comunque, la permanenza di competenze che fanno capo all'Amministrazione scolastica, centrale e periferica. A quest'ultima compete l'azione di promozione dell'innovazione scolastica, anche mediante l'attività di ispezione intesa come diretto strumento conoscitivo delle diverse realtà amministrative, per la vigilanza tecnica sui risultati formativi conseguiti, l'assistenza alle scuole, la formazione continua, iniziale e in servizio, del personale dirigente scolastico e docente, affidate anche alla funzione tecnica.

La funzione tecnica si colloca nel contesto dell'autonomia scolastica.

Al fine di sostenere l'innovazione scolastica, assume importanza fondamentale, per la promozione dei processi formativi, l'assistenza tecnica alle scuole e a favore dell'Amministrazione, che la funzione tecnica può dare, anche sui temi della formazione del personale dirigenziale e docente delle istituzioni scolastiche.

La risorsa professionale rappresentata dai dirigenti tecnici fornisce supporto ai processi dell'Amministrazione attiva, e si caratterizza per la capacità di concorrere alla realizzazione della politica scolastica, sviluppando positive sinergie con i soggetti che, a vario titolo e con specifiche finalità, agiscono nel settore dell'istruzione e della formazione.

La professionalità del dirigente tecnico si traduce, fondamentalmente, nella capacità di prestare ascolto, di offrire collaborazioni e di promuovere in chi opera nella struttura ispezionata attività tese sia al miglioramento continuo del servizio scolastico, sia ad evitare l'insorgere o il ripetersi di anomalie, inefficienze e disfunzioni.

I dirigenti tecnici svolgono un ruolo strategico; operano come esperti di settori scolastici e di specifici ambiti disciplinari, rappresentando l'espressione di un'alta cultura con competenze ampie nello specifico campo del sapere.

I dirigenti tecnici concorrono ad orientare le strategie di innovazione e di valutazione del sistema scolastico.

Al riguardo, si impone una sinergia dell'Università, dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica, dell'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Scolastico, con le risorse tecniche e professionali disponibili nell'Amministrazione scolastica per la costante qualificazione del servizio-scuola.

La funzione tecnica

La funzione tecnica è esercitata, sia singolarmente che collegialmente, dai dirigenti tecnici su tutto il territorio nazionale e nelle scuole ed istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali e non statali, italiane e all'estero ai sensi del decreto interministeriale n. 4716 del 23 luglio 2009, nonché, ove richiesto ed in presenza di specifiche intese, negli organismi internazionali e sopranazionali.

I dirigenti tecnici forniscono supporto alle attività di aggiornamento e formazione in servizio del personale dirigenziale e docente delle scuole, ne promuovono il coordinamento ed esercitano la valutazione circa i risultati ottenuti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Formulano proposte e pareri in merito allo sviluppo dei curricoli, alla predisposizione delle prove degli esami conclusivi dei cicli scolastici, alla determinazione dei livelli essenziali previsti per il servizio scolastico e all'impiego delle nuove tecnologie educative.

Svolgono, altresì, attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche nei settori della valutazione degli alunni e della autovalutazione di istituto.

Vigilano sugli esami conclusivi dei cicli scolastici.

Nell'ambito delle direttive del Ministro in materia di azione amministrativa, per il perseguimento degli obiettivi connessi allo svolgimento della funzione tecnica e per l'attuazione dei Piani di Lavoro elaborati dalle Segreterie tecniche centrale e regionali, i dirigenti tecnici hanno accesso alle scuole statali e non statali, a tutti i dati relativi alla valutazione delle istituzioni scolastiche raccolti dal Sistema Nazionale di Valutazione, nonché alle informazioni raccolte dal sistema informativo del Ministero.

I dirigenti tecnici, oltre a svolgere gli accertamenti disposti dagli organi dell'Amministrazione attiva, attendono anche a verifiche relative all'assiduità della frequenza, alla continuità e qualità delle prestazioni del personale dirigenziale scolastico, nonché di quello docente e non docente.

I risultati degli accertamenti ispettivi sono contenuti in apposite relazioni, presentate alle competenti autorità scolastiche che sono tenute ad informare i dirigenti tecnici degli eventuali provvedimenti adottati.

I dirigenti tecnici, singolarmente o nell'ambito di gruppi di studio o commissioni di lavoro, appositamente istituiti, svolgono attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, per i Capi dipartimento, per i Direttori generali e presiedono i Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali, di cui all' art. 15 della legge 5.2.1992, n. 104, nonché a livello regionale ai sensi della C.M. n. 4274 del 4 agosto 2009.

I dirigenti tecnici predispongono, sulla base delle direttive del Ministro e della programmazione effettuata in sede collegiale, la Relazione annuale sulle risultanze dell'attività ispettiva e sulle tematiche emergenti.

Organizzazione dei dirigenti tecnici

La funzione ispettiva è unitaria, seppur ripartita in ambito centrale e periferico.

Al fine di garantire la funzionalità dei raccordi con gli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, sono istituite strutture di coordinamento dei dirigenti tecnici.

A livello di Amministrazione centrale è costituita presso il Dipartimento per l'Istruzione la Segreteria tecnica, cui è preposto un Coordinatore nominato per un triennio dal Capo Dipartimento per l'Istruzione, con il compito di coadiuvarne l'azione nella trattazione delle materie che richiedono il coinvolgimento della funzione tecnica, coordinando la realizzazione del Piano di Lavoro annuale relativo ai dirigenti tecnici assegnati agli Uffici e alle Direzioni dell'Amministrazione centrale.

A livello di Amministrazione periferica è istituita la Segreteria tecnica, cui è preposto un Coordinatore nominato per un triennio, su una terna di nominativi proposta dai dirigenti tecnici ivi in servizio, dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

La Segreteria tecnica regionale predispone il Piano di Lavoro annuale a livello regionale e ne consegna copia al Direttore generale regionale.

La Segreteria tecnica centrale si raccorda con i Coordinatori regionali e convoca periodiche riunioni degli stessi per armonizzare lo svolgimento della funzione tecnica sul territorio.

La Segreteria tecnica centrale ed i Coordinatori regionali indicano riunioni collegiali dei dirigenti tecnici in servizio, rispettivamente presso la sede centrale e presso le sedi regionali, per l'esame di problemi generali connessi allo svolgimento della funzione.

La Segreteria tecnica centrale, anche sulla base delle risultanze dell'attività ispettiva predispone una Relazione annuale sulle tematiche emergenti che viene consegnata al Ministro e pubblicata sul sito del Dicastero.

Il presente atto di indirizzo sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 23 luglio 2010

Registrato alla Corte dei Conti
il 20 agosto 2010, Reg. 14, Foglio 273

IL MINISTRO
F.to Mariastella Gelmini